

Cass., civ. sez. II, del 28 febbraio 2018, n. 4653

10.1. La doglianza è priva di fondamento sotto tutti i profili evocati, a prescindere dalla formulazione inammissibile del vizio di motivazione.

10.2. Il matrimonio indotto fraudolentemente dalla C non poteva essere impugnato dagli eredi di CB in quanto, ai sensi dell'art. 127 cod. civ., gli eredi sono ammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei coniugi che sia affetto da vizi della volontà (artt. 122 e 123 cod. civ.) o da incapacità di intendere e volere (art. 120 cod. civ.) solo nel caso in cui l'azione sia stata già esercitata dal coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere e volere risulti viziata. L'azione è dunque trasmissibile agli eredi qualora il giudizio sia "già pendente alla morte dell'attore", ipotesi questa che non ricorre nella fattispecie in esame.

La giurisprudenza di questa Corte regolatrice afferma che la trasmissibilità dell'azione di impugnazione del matrimonio costituisce una eccezione al principio del carattere personale della stessa - a sua volta riflesso della natura di atto personalissimo del matrimonio - e che pertanto si deve escludere la possibilità di una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 127 cod. civ. Il coniuge incapace di intendere e di volere, non interdetto, è il titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio (art. 120 cod. civ.), diversamente il matrimonio dell'interdetto può essere impugnato "da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo", oltre che dal tutore e dal pubblico ministero (art. 119 cod. civ.). Nella medesima prospettiva di ricostruzione storico sistematica della disciplina dettata dagli artt. 117 e ss. cod. civ., si ritiene esclusa anche l'importazione in ambito matrimoniale dell'art. 428 cod. civ., che disciplina il regime di impugnazione degli atti negoziali compiuti da persona incapace di intendere e volere, trovando applicazione le norme speciali in tema di invalidità del matrimonio, le quali, tra l'altro, non danno rilevanza allo stato soggettivo dell'altro coniuge, a differenza di quanto previsto per i contratti il cui annullamento presuppone la malafede dell'altro contraente, a norma dell'art. 428 cod. civ. (Cass. 30/06/2014, n. 14794, con ampi richiami).

A ciò si deve aggiungere che, ai sensi dell'art. 125, cod. civ., l'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi. In questo senso si è espressa Cass. pen. 19/02/2016 (dep. 09/08/2016), n. 34738 che ha annullato senza rinvio l'ordinanza n. 72/2005 del GIP del Tribunale di Milano, con cui era stata accolta l'istanza del pubblico ministero e dichiarata la nullità del matrimonio tra il defunto CB e C.

10.3. Risulta smentita la premessa logico-giuridica della doglianza prospettata dalla C: il matrimonio non poteva essere impugnato dall'erede, ostandovi il disposto dell'art. 127 cod. civ. In più, come si è visto, anche l'azione di nullità esperita dal pubblico ministero in sede penale non ha prodotto effetti.

Dal vincolo matrimoniale discende l'acquisizione dello status di coniuge superstite in capo alla C, con i conseguenti diritti successori in forza delle norme sulla successione legittima (art. 581 cod. civ.), riconosciuti dalla Corte d'appello e prima ancora dal Tribunale, e non contestati in sede civile.

Nondimeno, e veniamo alla effettiva ragione di doglianza della ricorrente, che attiene alla quantificazione del danno in favore della parte civile, il matrimonio fonte tra l'altro dei diritti

successori della C è stato indotto fraudolentemente, come acclarato dal giudicato penale di condanna della stessa per il delitto di cui all'art. 643 cod. pen.

La norma, inserita nel Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio), Capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode), recita: «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando [...] dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito [...]».

Come si può rilevare, la norma prevede espressamente i terzi tra i soggetti lesi dalla frode, e tra essi in primis si devono annoverare gli eredi del soggetto circuito. Inoltre, l'effetto dannoso non deve essere necessariamente conseguenza immediata e diretta dell'atto indotto, giacché quello che rileva nella fattispecie delittuosa in esame è l'attitudine o potenzialità dell'atto a ingenerare pregiudizio, e difatti la "dannosità" deve essere accertata in chiave prognostica, secondo lo sviluppo prevedibile delle situazioni legate o scaturenti dall'atto.

Nel caso in esame, il giudicato penale di condanna esimeva il giudice civile dall'accertamento del danno da reato, residuando solo il profilo della liquidazione dello stesso a favore della parte civile EB, e sul punto la decisione impugnata non merita censura. La predetta EB, in quanto unica discendente di CB, ha visto ridursi sensibilmente l'aspettativa successoria proprio e solo per effetto del matrimonio indotto fraudolentemente. La quota ereditaria spettante alla C in quanto coniuge superstite di CB mentre costituisce, come accertato in sede penale, la principale utilità che la C intendeva ricavare dall'induzione dell'ultracentenario a contrarre il matrimonio, al contempo esprime la misura alla quale poteva essere ragguagliato, nell'ambito di una liquidazione necessariamente equitativa, il danno patrimoniale subito dalla parte civile, come conseguenza del reato.